

COMUNE DI ARZERGRANDE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il presente regolamento:

- **è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13/12/2010;**
- **è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 15/12/2010 al 30/12/2010 Reg. Pubbl. n. 354;**
- **è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 13/01/2011 al 28/01/2011 Reg. Pubbl. n. 09**

Arzergrande li 05/02/2011

Il Segretario Comunale
Baldo dr. Fabrizio

TITOLO I

DELL'ISTITUZIONE E DEI COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Comune di Arzergrande in applicazione dell'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 122 del 30.7.2010, disciplinante la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Comunale, il Consiglio Tributario.
2. Il Consiglio Tributario coadiuva gli uffici finanziari dell'amministrazione locale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati ed alle individuazioni dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 e dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio comunale, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime dichiarazioni.
2. Per il fine suddetto il Consiglio tributario provvede a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli uffici del Comune sia ad altre PP.AA. competenti; raccoglie dati e notizie desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del comune, o che vi possiedono beni e vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il consiglio tributario, unitamente alla documentazione raccolta e dalle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'I.N.P.S.
3. Il Consiglio tributario esamina, inoltre, le segnalazioni relative agli avvisi di accertamenti, ai sensi dell'art. 38, quarto comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli uffici dell'Agenzia delle entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, il Consiglio tributario comunica, tramite gli appositi uffici del Comune all'Agenzia delle entrate, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
4. Ai fini del rispetto del termine suddetto, il Consiglio tributario deve trasmettere agli uffici comunale competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di 50 giorni dalla data in cui sono pervenute al comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli uffici dell'Agenzia delle entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

ART. 3 – RAPPORTI CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

1. Il Consiglio tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l' Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 212 dell'art. 19 del D.L. 31.5.2010, n. 78 che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che risultino dichiarati al catasto.

TITOLO II

DELLA STRUTTURA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

1. Il Consiglio tributario è composto da 5 membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui 3 appartenenti alla maggioranza, che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente, tutti i gruppi consiliari. I membri sono nominati dal Consiglio con votazione in forma segreta.
2. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti per la nomina, il Consiglio comunale ne prenderà atto, su indicazione formale del Consiglio Tributario, provvedendo ad eleggere i nuovi membri nelle forme di cui al comma precedente.
3. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario, presiede il collegio il componente più anziano di età e come verbalizzante verrà incaricato il Segretario comunale in carica.
4. Decade d'ufficio dall'incarico il membro del Consiglio tributario che rimanga assente senza giustificazione per almeno tre sedute consecutive. Il Consiglio può stabilire in sede di prima convocazione, a maggioranza assoluta dei membri e non relativa, ulteriori decadenze d'ufficio.

ART. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA' PER LA NOMINA

1. Possono essere nominati membri del Consiglio tributario i soggetti che, contestualmente, godono dei diritti civili e politici, possiedono i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale, risiedono nel territorio del comune e sono iscritti nelle liste elettorali del medesimo, non hanno riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto.
2. Non possono far parte del Consiglio tributario i soggetti che ricoprono la carica di parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e comunali, i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali del medesimo distretto del comune, i dipendenti del comune, i componenti ed i segretari delle commissioni tributarie provinciali e regionali, i magistrati tributari, le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie. Non possono inoltre far parte del Consiglio tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

ART. 6 – DURATA E STRUTTURA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio comunale che li ha eletti. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivamente.
2. Il Consiglio tributario anche in base alle indicazioni della Giunta comunale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei propri compiti. A tale fine, per razionalizzare l'attività da svolgere, possono essere costituiti nell'ambito del Consiglio tributario gruppi di lavoro per un massimo di tre. Qualsiasi determinazione da trasmettere al comune verrà ratificata dal Consiglio tributario a maggioranza dei presenti alla seduta.
3. Il Consiglio tributario nomina nella prima seduta utile dalla propria formazione, un presidente ed un vicepresidente nelle forme di cui agli articoli successivi. Ugualmente verrà eletto un segretario.

TITOLO III

DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 7 – ORGANIGRAMMA, CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio tributario sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, ovvero, in caso di ulteriore assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età. Le sedute del Consiglio tributario non sono aperte al pubblico.
2. Alle sedute possono sempre presenziare, senza voto deliberativo, il Sindaco e l'Assessore competente in materia finanziaria.
3. Di ogni seduta verrà redatto il verbale a cura del segretario o, in sua assenza, da un sostituto nominato per quella sola seduta da chi presiede il consesso. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario ovvero dai rispettivi sostituti.
4. Il Consiglio tributario si riunisce su convocazione del presidente o in sua assenza dal vicepresidente; la convocazione può essere promossa anche dal Sindaco, dall'assessore competente in materia finanziaria ovvero da un terzo dei membri del Consiglio tributario. In tal caso quest'ultimo dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta.
5. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri del Consiglio tributario per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica con ricevuta di avvenuta lettura, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata, tale termine è riducibile a 48 ore. Le sedute devono avvenire nei locali del comune.

6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno 3 componenti. Salvo quanto previsto all'art. 4, comma 4, le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente ovvero in sua assenza, del vicepresidente.

ART. 8 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del solo presidente al solo sindaco e previo consenso di quest'ultimo, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 9 – DOVERI DEI CONSIGLIERI TRIBUTARI

1. I consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle sedute, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio per tutto quanto avuto a conoscenza nel corso del proprio ufficio.
Per le violazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 326 del c.p..
2. E' fatto obbligo a ciascun consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale ovvero: del proprio coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile, di persone con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza. L'inosservanza di detta disposizione comporta la nullità non sanabile della relativa determinazione.

ART. 10 - RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti del Consiglio tributario verrà corrisposto un rimborso spese per ogni seduta pari a quello percepito dai membri delle commissioni consiliari.

